

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

COME PAGARE

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente e/o temporanea può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Per il pagamento dell'imposta permanente, il COMUNE recapita, ai contribuenti iscritti negli elenchi del tributo, un avviso di pagamento con allegati i bollettini di conto corrente postale precompilato con l'importo dovuto.

DOVE PAGARE

Sul conto corrente postale n. 001031716655

intestato a: **COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO - IMPOSTA PUBBL.DIRITTI PUBBL.AFF. TES.**

codice IBAN postale: **IT 49 W 07601 12400 001031716655**

QUANDO

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari da parte degli uffici comunali preposti, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare all'Ufficio Comune Tributi, **prima di esporre il mezzo pubblicitario**, apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la tipologia (cassonetto, scritta su tenda ecc.), le dimensioni del mezzo utilizzato, il numero delle facce adibite alla pubblicità, il contenuto dei messaggi pubblicitari, l'eventuale luminosità o illuminazione, l'ubicazione e il periodo di esposizione.

L'obbligo della dichiarazione sussiste anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Per la pubblicità annuale la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sino a quando non venga presentata denuncia di cessazione. L'eventuale disdetta dev'essere presentata entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento, diversamente il pagamento dell'imposta sarà dovuto comunque per l'intero anno.

SCADENZA

Scadenze: rata unica entro il 31 gennaio di ogni anno

Per importi superiori a € 1.549,38 l'imposta annuale può essere effettuata in quattro rate trimestrali anticipate:

- 1^ rata entro il 31 gennaio
- 2^ rata entro il 31 marzo
- 3^ rata entro il 30 giugno
- 4^ rata entro il 30 settembre

QUANTO

L'imposta permanente è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Come si calcola il tributo

L'imposta si determina moltiplicando le tariffe di riferimento per la superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; l'imposta non si applica per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali (cioè con più facce) l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con un minimo di un metro quadrato. Per i mezzi bifacciali si deve invece procedere al calcolo separato delle due facce dei mezzi, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

Anche per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per proprio conto, è dovuta l'imposta sulla pubblicità per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza.

L'imposta varia a seconda se il veicolo ha una portata superiore o inferiore a 3.000 Kg.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

RIDUZIONI di TARIFFA

Le riduzioni sono stabilite nel Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata.
- I mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne d'esercizio, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesso lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93
- La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
- Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
- La pubblicità effettuata all'interno di impianti sportivi ad uso dilettantistico con capienza inferiore a 3000 posti, purché la pubblicità stessa sia rivolta all'interno dell'impianto e non visibile da luogo pubblico.
- Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- La pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa per conto proprio o adibiti al trasporto per suo conto, relativa all'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- L'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto (autotrasportatori) anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.